

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato e dei docenti

(del 18 dicembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il testo unico della legge sulla Cassa pensioni attualmente in vigore data del 25 marzo 1957 ed è il risultato della fusione delle precedenti tre Casse pensioni. Questa unificazione, frutto di prolungate e difficili trattative, si è rilevata, nel suo primo lustro di vita, come opera saggia ed opportuna, che ha permesso, a beneficio degli impiegati dello Stato, di sviluppare attraverso l'attività della Commissione amministrativa una prassi univoca e di semplificare i sistemi di contabilizzazione e di registrazione.

Con il passare degli anni è però apparsa necessaria la stesura di un nuovo testo di legge che sostituisca quello del 1957, in gran parte ripreso dai testi anteriori, e ciò sia in relazione ad innovazioni di natura materiale che ad altre di natura formale. La Commissione amministrativa nella sua seduta del 22 marzo 1961 affidava tale incarico ad una sottocommissione, composta dei signori avv. Riccardo Rossi, Elmo Patocchi e avv. Achille Crivelli, amministratore della Cassa.

Il progetto di legge elaborato da quest'ultima veniva discusso ed approvato dalla Commissione amministrativa durante le sedute del 14 febbraio e del 9 ottobre 1962.

Il testo è stato sottoposto anche al Fronte Unico dei dipendenti dello Stato e, insieme al progetto di nuovo organico, al perito della Cassa, dott. Walter Saxer, professore al Politecnico di Zurigo.

Il disegno di legge che sottoponiamo oggi alla vostra attenzione ha trovato l'adesione completa di tutte queste istanze, ad eccezione, nei confronti del Fronte Unico, del riparto fra Stato e dipendenti del finanziamento dell'aumento determinato dal nuovo Organico.

I. LE MODIFICAZIONI PRINCIPALI APPORTATE ALLA VIGENTE LEGGE

1. *art. 1* Nei confronti della legge attualmente in vigore quali scopi della Cassa sono stati indicati soltanto quelli essenziali.
2. *art. 4* E' inteso che sono compresi anche gli impiegati assunti per tempo indeterminato.
3. *art. 5* La partecipazione, soltanto in via eccezionale, dello Stato al pagamento della riserva matematica al 35.mo anno di età per gli impiegati assunti oltre i 35 anni (per potersi assicurare la collaborazione di persone di capacità eminenti) si spiega con la necessità di perseguire una politica di assunzione del personale giovane, che frutti alla Cassa una cospicua fonte di entrata quali guadagni di ammissione, determinante, come si vedrà dal rapporto del perito, per mantenere l'equilibrio finanziario dell'Istituto.
4. *art. 7* Il passaggio obbligatorio da Cassa risparmio a Cassa pensioni dopo 15 anni introduce un nuovo principio a favore di coloro che, impe-

diti al momento dell'assunzione di poter venire iscritti a Cassa pensioni per motivi di salute, sono tuttavia in grado di presentare in seguito quale valido titolo per l'ammissione un prolungato periodo di costante buona salute, che viene per così dire a sostituire il certificato medico negativo.

Siccome i membri della Cassa risparmio, diversamente da quanto ora in auge, per la caratteristica stessa di questa istituzione, non pagano tasse di ammissione nè lo stipendio viene decurtato dalla quota di coordinamento, si rende necessario, al momento del loro passaggio a Cassa pensioni, l'adeguamento indicato all'articolo 7 cpv. 3 e 4.

5. *art. 11* In caso di mancata conferma o soppressione dell'impiego, siccome ciò non avviene per colpa dell'impiegato, è apparso opportuno ed equo conteggiare gli interessi sui contributi dell'assicurato e del datore di lavoro.

6. *art. 12* In caso di uscita dalla Cassa in seguito di nozze si è resa più elastica la norma ora vigente, prevedendo, anzichè la restituzione (oltre i contributi dell'assicurata) del 25 % di quelli dello Stato, una restituzione scalare da 1/30 a 30/30, a seconda degli anni di servizio effettivi prestati.

7. *art. 14* Due sono le innovazioni :

— sullo stipendio imputabile vengono già conteggiate anche eventuali indennità di carovita. Viene pertanto evitata la costituzione di fondi di stabilizzazione;

— sui supplementi di stipendio accordati dai Comuni deve venir versata la necessaria riserva matematica, calcolata volta per volta : il contributo annuale del 200 % risulta infatti manifestamente insufficiente e non sembra equo che tutti i membri della Cassa sopportino gli oneri derivanti dalla parte scoperta, a solo favore di alcuni Comuni.

Lo stipendio imputabile dei membri della Cassa che non sono retribuiti secondo la legge sugli stipendi verrà determinato dalla Commissione amministrativa applicando per analogia i disposti di questo articolo.

8. *art. 17* Sono stati codificati i punti principali delle convenzioni già attualmente in vigore che stipulano l'ammissione alla Cassa pensioni di dipendenti dei Comuni o di altri enti di diritto pubblico.

Circa la lettera b) notiamo che capitali di copertura negativa verranno conteggiati al valore zero.

9. *art. 18* La facoltà di restare iscritto a Cassa pensioni in caso di passaggio alle dipendenze di un ente di diritto pubblico deriva per analogia dal principio esposto all'art. 17. Nel contempo tale possibilità è stata estesa, in casi particolari e a condizione che il servizio prestato presso lo Stato sia durato un certo numero di anni, anche a coloro i quali sciolto il rapporto d'impiego senza loro colpa, non passano alle dipendenze di altri Enti pubblici.

10. *art. 20* Il datore di lavoro versa pure una tassa di ammissione, di importo uguale a quella versata dall'assicurato.

Per i docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini i contributi sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dello Stato.

11. *art. 21* La tassa di ammissione è stata adeguata in conformità ai principi tecnico-assicurativi.
Si è con ciò evitato lo squilibrio ora esistente tra tassa dovuta da chi aveva 35 anni al momento dell'assunzione e la riserva matematica dovuta da chi vantava anche solo un anno in più di età e si è inoltre consolidata questa fonte di finanziamento della Cassa, in modo da poter attenuare gli oneri derivanti dal nuovo organico.
E' stata prevista, al cpv. 4, la possibilità di dilazionare il pagamento.
12. *art. 26* Nello stabilire i limiti entro i quali le prestazioni di terzi non vengono imputate sulla pensione, si è proceduto con maggior larghezza, considerando anche lo svilimento della moneta.
13. *art. 30* La pensione viene corrisposta già a partire dal primo giorno di assicurazione. E' stato pertanto abolito il periodo di attesa di 5 anni. Il nuovo supplemento fisso è stato stabilito dal perito, sulla scorta delle nuove rendite AVS, adeguando contemporaneamente il premio pro capite.
14. *art. 38* E' stata introdotta la norma che troviamo in tutte le leggi Cassa pensioni a noi note, che prevede l'imputazione, entro certi limiti, per altro abbastanza larghi, del guadagno accessorio sulla pensione.
15. *art. 39* La necessità di prevedere il pensionamento provvisorio, già in vigore nella legge sulla Cassa pensioni del Corpo insegnante del 1950; è stata messa in evidenza dalla prassi di pensionamento di questi anni, quale via intermedia tra la concessione o meno del pensionamento definitivo.
16. *art. 40* cpv. 3 : Lo Stato si assume il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi acquisiti con il raggiungimento del 40mo anno di servizio, fino al momento in cui il beneficiario acquista il diritto di percepirli per aver compiuto i 65 anni di età. Le conseguenze finanziarie verranno spiegate in seguito.
17. *art. 43* La percentuale della pensione vedovile (ora dal 25 % al 30 %) è stata migliorata e unificata al tasso del 30 %.
18. *art. 48* La pensione per gli orfani viene prolungata oltre il compimento del 18.mo anno di età sino ai 20 anni se l'orfano si trova agli studi o a tirocinio.
19. *art. 58* Quo al finanziamento della Cassa da parte dello Stato, invece dell'attuale ordinamento che prevede :
- una contribuzione annua sufficiente per il pagamento degli interessi e delle annualità di ammortamento dei deficit tecnici (articolo 28, cpv. 1, lett. g) della legge sulla Cassa pensioni e art. 1 della legge sul risanamento della Cassa pensioni), dell'ammontare di Fr. 300.000,— annui;
 - il versamento dell'interesse del 3 ½ % sul patrimonio della Cassa pensioni depositato presso la Cassa cantonale;
 - il versamento di un interesse supplementare politico dell'1 % sullo stesso patrimonio (art. 2 della legge sul risanamento) è stata stabilita, come presso le altre Casse pensioni, la garanzia di un reddito netto del 3 ½ % sulla riserva matematica necessaria, ossia sul patrimonio della Cassa pensioni più deficit tecnico assicurativo. Le conseguenze finanziarie di questa modificazione verranno spiegate in seguito.

II. FINANZIAMENTO DELL'AUMENTO DI GUADAGNO ASSICURATO DETERMINATO DAL NUOVO ORGANICO

Considerata la situazione della Cassa, quale emerge dagli allegati I e II, si può stabilire in particolare, che, a causa dell'aumento del capitale di copertura di milioni 19.733 (tasso 3 ½ %), rispettivamente milioni 16.012 (tasso 4 %), determinato in gran parte dall'entrata in vigore del nuovo organico, il deficit tecnico-assicurativo aumenterebbe a Fr. 51.612 milioni (tasso l'interesse 3 ½ %), rispettivamente a 35.495 milioni (tasso 4 %).

L'aumento totale dei guadagni assicurati all'1.7.62 è di Fr. 8.748.558. Se si dovesse ossequiare alle disposizioni statutarie circa i riscatti dovrebbe venir versato il 200 % di aumento quale somma di riscatto, cioè Fr. 17.497 mio. Con questo importo la quasi totalità del capitale di copertura necessario (tasso d'interesse 3 ½ %), non considerando l'aumento determinato dalle pensioni vedovili, verrebbe versata.

Grazie alle fonti di entrata di cui dispone la Cassa aperta (guadagni di entrata su assicurati giovani, guadagni di uscita, guadagni sui rischi a condizione che venga ulteriormente seguita una prudente prassi di pensionamento per l'invalidità), l'importo necessario per il riscatto può essere ridotto.

Quest'ultimo, stimando ottimisticamente le fonti di entrata della Cassa, è stato stabilito dal perito al 100 % del guadagno, cioè circa 8,75 milioni di franchi.

Questo importo viene assunto, in consonanza al riparto abituale degli oneri per la metà dallo Stato e per l'altra metà dagli assicurati. Ognuno parteciperà pertanto con una quota uniforme del 50 % dell'ammontare del proprio guadagno assicurato, indipendentemente dall'età. Questa soluzione è stata scelta in considerazione del principio della solidarietà su cui poggiano le Casse pensioni e le Assicurazioni sociali in generale, e con il proposito di pure proporla in occasione di future analoghe operazioni, per doveri di giustizia nei confronti degli attuali giovani assicurati.

La modalità di pagamento sarà la seguente: riversamento alla Cassa pensioni della metà lorda del conguaglio di stipendio spettante ad ogni assicurato per il periodo 1. luglio - 31 dicembre 1962 e ripartizione del saldo ancora dovuto sulle dodici mensilità del 1963. Il dipendente potrà così già beneficiare, nel mese di dicembre 1962, dell'altra metà del conguaglio. Le somme di cui ogni singolo assicurato dispone presso il Fondo di stabilizzazione (valore del fondo al 31.12.61: Fr. 2.011.612,57) gli verranno computate sugli importi dovuti.

Sulle percentuali supplementari di stipendio che il Consiglio di Stato potrà accordare in base al nuovo organico, abbiamo adottato la proposta del perito di richiedere il 200 % degli aumenti (ripartito a metà fra impiegato e Stato), poichè soltanto una parte del personale approfitta di questo aumento.

III. ASSICURATI A CASSA RISPARMIO

Come si può desumere dall'allegato III, vi sono in totale 203 membri della Cassa risparmio con un guadagno assicurato precedente di Fr. 1.723.475 e un nuovo guadagno assicurato di Fr. 2.386.206. L'aumento di guadagno assicurato è pertanto di Fr. 662.731.

Per motivi di giustizia e secondo la proposta del perito, questi assicurati vengono trattati in modo uguale degli assicurati a Cassa pensione. Cioè il datore di lavoro e il dipendente versano la stessa somma di riscatto per questo aumento di stipendio di quella prevista per la Cassa pensioni.

Per i 35 membri della Cassa risparmio, per cui è previsto il passaggio a Cassa pensioni, vi sarà come d'altronde per i membri della Cassa pensioni, una certa perdita. L'aumento di guadagno assicurato di questa categoria è di Fr. 128.180.

Con il passaggio da Cassa risparmio a Cassa pensioni il deficit aumenta di circa Fr. 100.000,— per insufficiente copertura dell'aumentata riserva matematica.

IV. BILANCIO D'ENTRATA E CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA NUOVA LEGGE PER LO STATO

Dal supplemento di perizia del 1. settembre 1962, si desume quanto segue :

1) Bilancio d'entrata

Senza tener conto dell'art. 40 cpv. 3 della nuova legge abbiamo il seguente bilancio, calcolato al tasso tecnico 3 ½ % alla data di bilancio 1961. In questo bilancio sono considerati i nuovi stipendi, le nuove prestazioni assicurative e le somme di acquisto di 8,75 mio.

ATTIVO	<i>Milioni di franchi</i>	
patrimonio (64,406 + 8,75)	73.156	73.156
<i>Contributi degli impiegati</i>		
uomini, 14 %	30.589	
uomini contrib. di coord. 180,—	3.246	
donne, 14 %	4.015	
donne contrib. di coord. 180,—	0.625	38.474
<i>Contributi dei docenti</i>		
uomini 14 %	17.731	
uomini coord. 180,—	1.610	
donne, 14 %	12.038	
donne coord. 180,—	1.468	32.847
Contributo straordinario dello Stato (risanamento)		0.300
Deficits tecnico-assicurativo		42.197
Totale		186.974

PASSIVO

A. Pensionati - Rendite correnti

degli impiegati	14.303
dei docenti	20.576

B. Presunte rendite ai superstiti di pensionati

degli impiegati	1.462
dei docenti	1.308

C. Valore delle presunte prestazioni ai superstiti

degli impiegati	83.541
dei docenti	64.186

Restituzione allo Stato per i magistrati

1.598

Totale

186.974

In base a questo bilancio il 22,5 % della somma passiva non è coperto.

2) Art. 40 della nuova legge Cassa pensioni

In base a queste nuove disposizioni tutte quelle pensioni, inclusi i supplementi, acquisite con il raggiungimento del 40.mo anno di servizio prima del compimento del 65.mo anno di età dovrebbero essere poste a carico dello Stato. Secondo la legge queste disposizioni dovrebbero avere valore con l'entrata in vigore della nuova legge stessa, ossia questo disposto dovrebbe trovare applica-

zione per tutti coloro che a tale momento non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia.

In base alla statistica del personale e ai nuovi stipendi si hanno, per l'attuale personale attivo, le seguenti previsioni quò alle pensioni di vecchiaia incluso il supplemento, prima dell'età di 65 anni.

<i>Pensioni</i>	uomini	6,12 Mio
	donne	3,13 Mio
supplementi	uomini	1,53 Mio
	donne	0,39 Mio
Totale capitale di copertura		<u>11,17 Mio</u>

Da aggiungere inoltre le pensioni degli attuali pensionati per un valore di Fr. 600.000,—. Il totale di questi valori sale così a Fr. 11.770 Mio.

Nel calcolo di questi valori non si è tenuto conto delle mutazioni nell'effettivo del personale in seguito a uscite della Cassa. Le stesse osservazioni valgono naturalmente anche per i bilanci contenuti nelle mie perizie.

Con l'assunzione in futuro da parte dello Stato di tutte le pensioni fino all'età di 65 anni l'onere della Cassa è alleggerito dall'importo di Fr. 11.77 Mio. Questo alleggerimento può essere considerato nel bilancio quale attivo e di conseguenza il deficit scende da 42.19 Mio a 30.427 Mio.

Finanziariamente ciò influisce da una parte nel senso che lo Stato deve pagare queste pensioni ma dall'altra parte diminuisce l'onere a suo carico a titolo d'interessi sul deficit. Se queste disposizioni avessero già avuto vigore nel 1962, lo Stato avrebbe speso per queste pensioni Fr. 300.000,— circa. D'altra parte la diminuzione dell'interesse sul deficit, per il citato importo di Fr. 11.77 Mio, sarebbe stato di Fr. 412.000,—.

Momentaneamente questi interessi sono superiori all'importo che lo Stato dovrà pagare per le pensioni a suo carico, però questo importo avrà sempre tendenza ad aumentare.

Di fatto per lo Stato le due alternative hanno conseguenze uguali: paga meno di interesse sul deficit ma nello stesso tempo si assume la spesa per queste pensioni oppure paga di più a titolo di interessi.

L'unica differenza consiste nella diversa ripartizione del tempo di queste nuove spese.

3) *Raffronto fra gli attuali obblighi dello Stato e quelli futuri* p

In base ai conti consuntivi 1961 lo Stato pagò un importo di Fr. 300.000,— quale contributo di risanamento alla Cassa pensioni. Esso non dovrà più venir versato.

Per lo Stato nascono d'altra parte i seguenti nuovi oneri annui:

— maggior onere sulle percentuali di premio a causa dell'aumento di stipendio	Fr. 475.000,—
A questo onere contribuiscono anche i Comuni	
— maggior onere sui contributi di coordinamento	Fr. 69.000,—
— maggior onere sui premi dei depositanti	Fr. 32.000,—
— maggior onere sui contributi di coordinamento dei depositanti	Fr. 4.000,—
— maggior onere per pagamento di interessi:	

nuovo onere:

3 ½ % (Mio 73.156 + Mio 30.427) = Fr. 3.625.000,—

onere secondo la legge attualmente in vigore

4 ½ % (Mio 73.156) = Fr. 3.292.000,—

differenza Fr. 333.000,—

Inoltre lo Stato dovrà pagare un importo approssimativo per l'anno 1963 per pensioni e supplementi a suo carico da Fr. 300.000,— a Fr. 350.000,— (art. 40, cpv. 3).

Un nuovo obbligo per lo Stato rappresenta pure la partecipazione alla tassa di ammissione per gli iscritti a Cassa pensione i cui importi furono rivalutati rispetto agli attuali. Essi sono in relazione all'età di ammissione dell'assicurato e al guadagno assicurato.

Sulla scorta dei dati dell'esercizio del 1961 la maggior spesa per lo Stato può essere valutata in circa Fr. 100.000,—.

A questi nuovi oneri devesi aggiungere il pagamento delle somme d'acquisto per il maggior guadagno assicurato, di ca. Fr. 4.6 Mio (attivi e depositanti).

Non considerato il pagamento di quest'ultimo importo abbiamo le seguenti variazioni degli oneri finanziari annui dello Stato nei confronti della Cassa pensioni :

	<i>milioni di franchi</i>
totale maggior contributo per gli assicurati	0,544
totale maggior contributo per i depositanti	0,036
interessi sul deficit	<u>0,333</u>
pensioni di vecchiaia, supplementi compresi, per i pensionati di età inferiore ai 65 anni	<u>0,350</u>
Totale	<u>1,263</u>
contributo risanamento abolito	<u>0,300</u>
totale maggior onere per lo Stato	<u>0,963</u>

V. I SISTEMI DI FUNZIONAMENTO DELLA CASSA PENSIONI

Ricordiamo avantutto che i sistemi di funzionamento per le Casse pensioni, che anche recentemente furono oggetto di discussione in campo federale a riunioni di esperti assicurativi e sulla stampa, specialmente in seguito alla relazione del dott. Kaiser di Berna, possono essere raggruppate in 3 categorie e cioè :

a) *Il sistema puro di capitalizzazione*, ove i costi assicurativi vengono coperti mediante il pagamento di premi percentuali e di contributi annui in occasione del riscatto di aumenti di stipendio, durante il periodo di attività dell'assicurato.

Ogni singolo assicurato si prepara pertanto individualmente, con la partecipazione dello Stato, il proprio capitale al quale verrà attinto per versargli in futuro la pensione.

Si tratta della forma di finanziamento meno costosa, a causa del lucro degli interessi sul capitale accumulato.

Una Cassa pensioni che lavora con questo sistema può venir chiusa in ogni momento. Anche se non entrassero più nuovi assicurati nella Cassa, il capitale di copertura per le pensioni correnti e per quelle da prevedere per i membri attivi sarebbe a disposizione.

Se una parte di questo capitale di copertura manca si parla di deficit tecnico-assicurativo.

E' incontestabile che società di assicurazioni private e anche Casse pensioni il cui continuo rinnovamento dei suoi membri non sia garantito legalmente devono venir finanziate secondo il sistema di capitalizzazione pura.

b) *Il sistema di ripartizione pura*. In questo caso i costi di assicurazione annuale vengono finanziati dai premi versati nello stesso periodo di tempo.

Si rinuncia ad accumulare un notevole capitale di copertura; al massimo viene costituita una riserva di compensazione.

L'assicurazione malattia e quella contro i danni, come pure l'assicurazione contro gli incendi lavorano secondo il sistema di ripartizione.

Usando il sistema di ripartizione pura si rinuncia pertanto a un'importante fonte di entrata di una Cassa che lavora con il sistema di capitalizzazione, cioè agli interessi del capitale di copertura.

Durante i primi anni di fondazione di una Cassa che lavori con questo sistema si devono pagare premi inferiori a quelli dovuti con il sistema precedente, poi i premi crescono rapidamente superando quelli dovuti con il sistema di capitalizzazione pura.

c) *I sistemi misti.* Tra i sistemi puri di capitalizzazione e di ripartizione esistono moltissimi sistemi misti: questi si differenziano tra di loro dal diverso rapporto in cui vi stanno i due sistemi precedenti.

Quale speciale sistema misto ricordiamo in particolare quello del dott. Kaiser che egli raccomanda con la denominazione «Sistema di ripartizione delle rendite».

Con questo sistema il capitale di copertura per ogni singola prestazione assicurativa viene costituito soltanto al momento in cui viene assegnata la rendita all'assicurato e ai suoi superstiti.

In quel momento il capitale di copertura totale per questa rendita deve venir versato mediante i premi della totalità degli assicurati. In questo caso i membri attivi non pagano per loro stessi ma per finanziare i costi delle nuove rendite che sono state assegnate. Quale capitale di copertura una tale Cassa dovrebbe disporre soltanto di quello necessario per le pensioni già decorrenti e per le future pensioni dei superstiti dei pensionati.

L'attuale sistema di finanziamento della nostra Cassa pensioni è un sistema misto poichè presenta un notevole deficit tecnico-assicurativo ed inoltre negli ultimi anni in occasione di aumenti di stipendio non è stata versata la somma totale di copertura necessaria.

Il perito della Cassa, da noi interpellato, ha raccomandato di mantenere tale sistema sconsigliando l'uso di quello di ripartizione per i seguenti motivi:

«La presenza di capitale di copertura per le rendite correnti e per le previste rendite per i superstiti dei pensionati non è sufficiente ad assicurare le pretese degli assicurati.

Dovrebbero esservi almeno i premi dell'assicurato, poichè in caso di uscita dalla Cassa questi premi gli vengono restituiti, eventualmente anche con gli interessi.

Se esiste soltanto il capitale di copertura per le rendite correnti vengono evidentemente incassati molto meno interessi che nel caso di presenza dell'intero capitale di copertura. Ad esempio, la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti ha incassato nell'anno 1961 Fr. 2.894.655,85 d'interessi. Se vi fosse stato solo capitale di copertura per le rendite dianzi menzionate che, al tasso d'interesse del 3 ½ %, dovrebbero aumentare a Fr. 37,649 milioni (nel caso è compreso anche il capitale a risparmio), si sarebbe incassato soltanto 1,6 milioni d'interessi. E' chiaro che in conseguenza della diminuzione d'interesse i premi prima o poi dovrebbero venir notevolmente aumentati.

Un massiccio aumento di premi può però essere pericoloso specialmente per le Casse pubbliche perchè il contribuente potrebbe rifiutare spese troppo elevate per l'assicurazione pensioni del personale dello Stato. Ricordiamo che facendo uso del sistema di ripartizione pura il premio di ripartizione per prestazioni come quelle previste dalla Cassa

pensioni del Cantone Ticino potrebbe aumentare al 35 % del guadagno assicurato.

Per principio i costi di una Cassa pensioni non dipendono dal sistema di finanziamento poichè devono venire semplicemente pagati i premi di assicurazione.

I diversi sistemi di finanziamento si differenziano tra di loro soltanto perchè il pagamento di questi costi di assicurazione viene diversamente distribuito nel tempo. E' pertanto falso che un sistema sia più a buon mercato dell'altro.

Per contro i costi di assicurazione vengono pagati piuttosto per mezzo di premi o di interessi sul capitale di copertura, a seconda del sistema di finanziamento ».

Notiamo ancora come in occasione dell'allestimento di questa e delle precedenti perizie, dopo l'analisi dei bilanci a Cassa chiusa, come prescritto dall'Associazione svizzera dei matematici di assicurazioni (cioè supponendo che la Cassa possa venir ad un certo momento posta in liquidazione) il perito sempre ha proceduto ad analizzare i dati a Cassa aperta (considerando cioè i guadagni dovuti all'entrata di nuovi futuri assicurati come pure quello dovuto ad aumenti di stipendio) ed è anzi per questo motivo che in sede di esame della copertura necessaria sugli aumenti di guadagno assicurato determinati dal nuovo organico, ha potuto stabilire soltanto una copertura del 100 %. In questo modo, con l'esame a Cassa aperta, abbiamo già da molti anni corrisposto ad un postulato della moderna dottrina assicurativa.

In conclusione l'attuale sistema misto adottato dalla nostra Cassa pensioni è appoggiato dalla stragrande maggioranza dell'Associazione svizzera dei matematici d'assicurazione, è espressione di alto senso di responsabilità nei confronti delle future generazioni e risolve in modo degno il problema del finanziamento che, nei suoi ultimi termini, più che tecnico-assicurativo è di natura eminentemente morale e politica.

Anche la modalità di pagamento dei capitali di copertura sugli aumenti annuali di stipendio, mediante contributi individuali unici, ci sembra preferibile, perchè più equa, al prelevamento di un maggiorato premio ricorrente che finanzia anche il riscatto degli aumenti di stipendio (come si usa nei sistemi di pura ripartizione).

In quest'ultimo caso la collettività degli assicurati dovrebbe infatti sopportare gli oneri derivanti dai singoli aumenti di stipendio concessi ed inoltre anche tecnicamente risulterebbe arduo stabilire il maggiorato premio ricorrente a causa della difficoltà di prevedere i futuri aumenti di stipendio, che dipendono dall'andamento della congiuntura e del rincaro.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccari

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi

ALLEGATO I

Situazione della Cassa pensioni e bilancio tecnico
al 31 dicembre 1961

Il rapporto del perito dott. Walter Saxer fornisce le seguenti indicazioni :

1) *Statistica del personale*

Il 1. gennaio 1957 l'ex Cassa degli impiegati e la Cassa dei docenti sono state fuse nell'attuale Cassa dei dipendenti dello Stato. Fu allora deciso di allestire separatamente per il prossimo futuro le cifre statistiche concernenti i membri effettivi impiegati e docenti, allo scopo di poterne controllare lo sviluppo.

Le cifre seguenti si riferiscono al giorno di bilancio 31 dicembre 1961 (diamo i valori corrispondenti al 31 dicembre 1958). In queste cifre sono contenuti solo gli assicurati della Cassa pensioni e non le persone appartenenti alla Cassa risparmio.

IMPIEGATI

A. *Membri attivi*

1319 (1205) membri attivi uomini, con un guadagno totale assicurato di franchi 12.146.881,— (10.387.397,—).

Aumento del guadagno assicurato 16,9 %.

211 (165) membri attive donne, con un guadagno totale assicurato di franchi 1.146.422,— (856.928,—).

Aumento dello stipendio assicurato : 33,8 %.

Stipendio medio assicurato :

uomini : Fr. 9.209,— (8.620,—)
donne : Fr. 5.433,— (5.194,—)

Questi guadagni assicurati potrebbero aumentare al 1. luglio 1962, a dipendenza del nuovo organico, agli importi seguenti :

impiegati uomini : Fr. 16.648.607,—
impiegati donne : Fr. 1.824.858,—

Dopo questo aumento si avrebbero i seguenti guadagni medi assicurati :

impiegati uomini : Fr. 12.622,—
impiegati donne : Fr. 8.649,—

Questi aumenti determinerebbero pertanto un aumento percentuale del guadagno assicurati medi del 37,1 % per gli uomini e del 59,2 % per le donne.

Per le prime 5 classi di stipendio furono eseguiti, come desiderato, esami speciali :

Effettivo degli assicurati appartenenti alle prime 5 classi di stipendio :

	numero	nuovo stipendio assicurato (Nuovo Organico)
impiegati uomini	148	Fr. 2.852.183,—
impiegati donne	1	Fr. 21.100,—

Età media degli impiegati :

	uomini	donne
età media di bilancio	42,02 (42,08)	32,49 (33,19)
età media di servizio	13,54 (14,19)	8,56 (9,36)
età media di entrata in servizio	28,48 (27,89)	23,93 (23,83)

Per le donne, a causa del forte aumento del numero di assicurate da 165 a 211, vi è stato un ringiovanimento di 0,7 anni ; l'effettivo delle donne può pertanto venir definito come particolarmente giovane. L'età media dell'entrata in servizio degli uomini è aumentata di circa ½ anno.

B. Pensionati

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Pensione annua</i>	<i>Pensione supplementare</i>	<i>Pensione media senza suppl.</i>	<i>Età media</i>
Per limite di età (uomini)	102	547.639	36.600	5.369	71,59
Per invalidità (uomini)	72	255.933	24.468	3.555	65,71
Per mancata conferma (uomini)	18	58.654	1.488	3.259	73,11
Per limite di età (donne)	5	14.251	—	3.197	74,20
Per invalidità (donne)	41	27.467	2.640	1.962	58,00
Vedove	177	353.528	—	1.997	64,93
Orfani minorenni	35	38.954	—	1.112	12,11
Parenti e orfani maggiorenni	11	8.328	—	757	49,73
Pensione supplementare per il coniuge	6	—	9.000	—	54,39
Totale	440	1.305.024	74.016		
	(405)	1.103.696	43.275		

La pensione totale annua senza pensione supplementare, è dunque aumentata nel corso degli ultimi 3 anni del 18,2 %.

Lo sviluppo del numero dei pensionati può essere considerato favorevole poichè il numero degli invalidi è aumentato in debole misura e il numero dei non confermati è passato da 23 a 18.

Notevole il fatto che malgrado l'esistenza dell'assicurazione invalidità sia stata versata agli invalidi una pensione supplementare totale annua di franchi 26.928,—.

Previsioni per pensionati uomini circa le pensioni vedovili :

- 76 (66) pensionati per limite d'età, coniugati.
Pensione vedovile annua prevista : Fr. 204.996 (166.876)
Aumento : 22,8 %
- 55 (51) pensionati per invalidità, coniugati.
Pensione vedovile annua prevista : Fr. 113.802 (88.201)
Aumento : 29,0 %
- 10 (17) pensionati per mancata conferma, coniugati.
Pensione vedovile annua prevista : Fr. 16.490 (27.663)
Diminuzione : 40,4 %

DOCENTI

A. Membri attivi

604 (501) membri attivi uomini, con un guadagno totale assicurato di franchi 6.966.065 (5.049.634).

Aumento del guadagno assicurato : 38,0 %.

528 (413) membri attivi donne, con un guadagno totale assicurato di franchi 4.294.402 (3.055.659).

Aumento del guadagno assicurato : 40,5 %.

Guadagno medio assicurato :

uomini : Fr. 11.533 (10.079)
donne : Fr. 8.133 (7.399)

L'importante aumento sia per gli uomini che per le donne è degno di nota e avrà forti ripercussioni nei bilanci.

I guadagni assicurati dei docenti potrebbero venir aumentati al 1. luglio 1962 (N. O.) agli importi seguenti :

uomini : Fr. 8.893.779
donne : Fr. 5.935.084

Dopo questo aumento i guadagni assicurati medi sarebbero i seguenti :

uomini : Fr. 14.725
donne : Fr. 11.241

ciò che, rispetto alla situazione al 31 dicembre 1961 significherebbe un aumento percentuale del 27,7 % rispettivamente del 38,2 %.

Per le prime 5 classi di stipendio si avrebbero i dati seguenti :

	<i>numero</i>	<i>nuovo stip. assicurato (N. O.)</i>
uomini	175	Fr. 3.098.904
donne	18	Fr. 272.092

I docenti presentavano al giorno del bilancio le seguenti età medie :

	<i>uomini</i>	<i>donne</i>
età media di bilancio	37,53 (40,16)	34,85 (39,35)
età media di servizio	12,70 (16,35)	11,62 (16,25)
età media di entrata in servizio	24,83 (23,83)	23,23 (23,10)

In conseguenza del forte aumento del numero dei docenti vi è stato un notevole ringiovanimento di questo corpo di assicurati, ciò che si riflette pure nei bilanci.

B. Pensionati

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Pensione annua</i>	<i>Pensione supplementare</i>	<i>Pensione media senza suppl.</i>	<i>Età media</i>
Per limite di età (uomini)	106	659.542	40.320	8.852	70,29
Per invalidità (uomini)	41	171.836	9.212	4.191	68,95
Per mancata conferma (uomini)	2	10.060	1.500	5.030	73,00
Per limite di età (donne)	114	485.161	24.000	4.256	70,65
Per invalidità (donne)	166	358.489	6.872	2.160	71,69
Vedove	118	210.981	—	1.780	68,71
Orfani minorenni	10	8.126	—	813	14,30
Orfani maggiorenni e persone a carico	12	12.367	—	1.031	59,00
Per mancata conferma (donne)	2	7.626	—	3.813	81,50
Totale	571 (560)	1.924.188	81.904 (48.635)		

La pensione totale annua (senza pensione supplementare) è aumentata negli ultimi anni del 19,2 %. Degna di nota è la diminuzione del numero degli invalidi, sia per gli uomini che per le donne.

L'evoluzione dell'effettivo dei pensionati docenti può venir definito come molto favorevole.

Previsione per pensionati uomini circa le pensioni vedovili :

93 (69) pensionati per età, coniugati.
Pensione totale annua prevista : Fr. 262.889 (203.369)

25 (28) pensionati per invalidità.
Pensione totale annua prevista : Fr. 58.779 (55.187).

Si hanno in totale 118 (98) pensionati coniugati, con una pensione totale annua prevista di Fr. 321.668 (260.556).

Aumento : 23,5 %

Al 31.12.1961 si ha, concludendo, il seguente

EFFETTIVO DEGLI ASSICURATI

A. Membri attivi

<i>Categoria</i>	<i>Numero</i>	<i>Guadagno assicurato</i>	<i>Guadagno medio assicurato</i>
Uomini : impiegati	1319	12.146.881	9.209
docenti	604	6.966.065	11.533
totale	1923	19.112.946	9.939
	(1706)	15.437.031	9.049)
Donne : impiegate	211	1.146.422	5.433
docenti	528	4.294.402	8.133
totale	739	5.440.824	7.362
	(578)	3.912.587	6.769)

Aumento del guadagno assicurato degli uomini : 23,8 %

Aumento del guadagno assicurato delle donne : 39,1 %

I guadagni assicurati potrebbero venire aumentati al 1. luglio 1962 ai seguenti valori :

Uomini : impiegati	16.648.607	
docenti	8.893.779	totale Fr. 25.542.386,—
Donne : impiegate	1.824.858	
docenti	5.935.084	totale Fr. 7.759.942,—

Differenza tra i guadagni assicurati al 31 dicembre 1961 e i guadagni da riscattare al 1. luglio 1962 :

per gli uomini	6.429.440
per le donne	2.319.118
totale	8.748.558

Aumento percentuale : uomini 33,6 %
donne 42,6 %

Età media al 31 dicembre 1961 di tutti i membri attivi :

	<i>uomini</i>	<i>donne</i>
età media di bilancio	40,61 (41,52)	34,18 (37,59)
età media di servizio	13,27 (14,82)	10,74 (14,28)
età media di entrata in servizio	27,34 (26,70)	23,44 (23,31)

B. Pensionati

<i>Categoria</i>	<i>No.</i>	<i>Pensione annua</i>	<i>Pensione media</i>	<i>No. dei coniugi</i>	<i>Pensione vedovile prevista</i>	<i>Pensione vedovile media</i>
Per limite d'età (uomini)	208	1.207.181	5.804	169	467.885	2.769
Per limite d'età (donne)	119	499.682	4.199			
Per invalidità (uomini)	113	427.769	3.786	80	172.581	2.157
Per invalidità (donne)	180	385.956	2.144			
Per mancata conferma (uomini)	20	68.714	3.436	10	16.490	1.649
Per mancata conferma (donne)	2	7.626	3.813			
Vedove	295	564.509	1.914			
Orfani minorenni	45	47.080	1.040			
Parenti e orfani	23	20.695	900			
totale	<u>1005</u> (965)	<u>3.229.212</u> <u>2.718.295</u>		<u>259</u> <u>232</u>	<u>656.956</u> <u>543.295</u>	

PENSIONI SUPPLEMENTARI

<i>Categoria</i>	<i>No.</i>	<i>Pensione suppl. annua</i>	<i>Pensione suppl. media</i>
pensionati per anzianità (uomini)	46	76.920	1.672
pensionati per anzianità (donne)	16	24.000	1.500
pensionati per invalidità (uomini)	28	33.680	1.203
pensionati per invalidità (donne)	15	9.332	622
per mancata conferma (uomini)	2	2.988	1.494
per mancata conferma (donne)	—		
pensione supplementare per il coniuge	6	9.000	1.500
totale	<u>113</u> (108)	<u>155.920</u> <u>91.910</u>	

La pensione totale annua, compresa la pensione supplementare, è aumentata negli ultimi 3 anni del 20,5 %.

2) Bilanci tecnici

I seguenti bilanci tecnici sono stati sostanzialmente calcolati secondo gli stessi principi sulle medesime basi adottate per il bilancio allestito al 1. ottobre 1959.

Basi di calcolo

Già nelle due precedenti perizie tecnico-assicurative è stato rilevato che secondo le nuove basi di calcolo si sarebbero avute previsioni troppo alte circa le pensioni di vecchiaia e per i superstiti. Pertanto in sede di bilancio al 31 dicembre 1958 vennero praticate certe deduzioni alle previsioni risultanti dalle basi menzionate; tali deduzioni devono tuttavia venir completamente eliminate nel-

l'anno 1967. In ossequio a questo principio nei bilanci che seguono non furono più operate deduzioni per i pensionati. Le previsioni degli attivi circa le pensioni di anzianità furono collocate a bilancio al 97 % delle previsioni risultanti dalle basi matematiche e le previsioni per pensioni vedovili al 95 %.

Principi adottati per l'allestimento del bilancio

Il calcolo delle singole poste è stato fatto separatamente per impiegati e docenti, le prestazioni previste per i membri attivi sono state calcolate con un metodo di gruppo formando gruppi di età di 5 anni e gruppi di anzianità di servizio di 5 anni e ciò fino a 60 anni.

Oltre questa età il calcolo è stato fatto anno per anno. Anche il calcolo di copertura per i pensionati è stato fatto per classi di età.

Le spese di amministrazione non sono state calcolate nei bilanci seguenti. Tutte le cifre rappresentano valori netti.

Ricordiamo inoltre che questi bilanci si riferiscono soltanto agli assicurati a Cassa pensione e non a quelli assicurati a Cassa risparmio.

Per questo motivo per i membri attivi è stato iscritto solo quel patrimonio che è stato costituito per la corresponsione della pensione.

I bilanci con il tasso tecnico del 4 % sono stati calcolati esattamente, quelli con il tasso del 3 ½ % sono stati stimati in modo sicuro.

Questa stima è stata possibile perchè i bilanci al 31 dicembre 1958 sono stati calcolati esattamente al 4 % e al 3 ½ %.

BILANCIO I

Data di bilancio : 31 dicembre 1961

Guadagni assicurati al 31 dicembre 1961

<i>Attivo</i>	<i>Milioni di franchi</i>			
	3 ½ %	4 %	3 ½ %	4 %
Patrimonio			64.406	64.406
Contr. degli impiegati :				
uomini 14 %	22.250	21.231		
contr. per persona Fr. 120	2.164	2.057		
donne 14 %	2.494	2.357		
contr. per persona Fr. 120	0,416	0,392	27.324	26.037
Contr. dei docenti :				
uomini 14 %	13.708	13.018		
contr. per persona Fr. 120	1.073	1.016		
donne 14 %	8.553	8.099		
contr. per persona Fr. 120	0,979	0,925	24.313	23.058
Contributo straordinario dello Stato 1962			0.300	0.300
Deficit tecnico-assicurativo			31.879	19.483
Totale			148.222	133.284
<i>Passivo</i>			3 ½ %	4 %
A) Pensionati (rendite correnti)				
degli impiegati			14.303	13.740
dei docenti			20.576	19.804

B) Pensionati (prev. di pens. per superstiti)		
degli impiegati	1.462	1.414
dei docenti	1.308	1.266
C) Membri attivi (valore attuale delle prestaz. previste)		
degli impiegati	59.722	52.388
dei docenti	48.783	42.792
Capitale di copertura dei magistrati	2.068	1.880
Totale	<u>148.222</u>	<u>133.284</u>

Secondo questi bilanci il 21,51 % (tasso tecnico 3 ½ %) rispettivamente il 14,62 % (tasso 4 %) della somma passiva totale non è coperta.

I singoli valori per le poste di bilancio al tasso tecnico del 4 % possono essere desunti dalla ricapitolazione seguente :

A. CAPITALI DI COPERTURA PER RENDITE CORRENTI

Impiegati

milioni di franchi

Pensionati per anzianità (uomini)	4.826
Pensionati per invalidità (uomini)	2.859
Pensionati per mancata conferma (uomini)	0.488
Pensioni supplementari (uomini)	0.297
Pensionate per anzianità (donne)	0.145
Pensionate per invalidità (donne)	0.417
Pensioni supplementari (donne)	0.020
Vedove	4.306
Orfani	0.191
Parenti e orfani maggiorenni	0.132
Pensioni suppl. per coniugi (ogni Fr. 1.500,—)	0.059
Totale	<u>13.740</u>

Docenti

milioni di franchi

Pensionati per anzianità (uomini)	6.181
Pensionati per invalidità (uomini)	1.722
Pensionati per mancata conferma (uomini)	0.088
Pensioni supplementari (uomini)	0.278
Pensionate per anzianità (donne)	5.108
Pensionate per invalidità (donne)	3.847
Pensionate per mancata conferma (donne)	0.059
Pensioni supplementari (donne)	0.069
Pensioni vedovili	2.261
Pensioni per orfani	0.028
Parenti e orfani maggiorenni	0.163
Totale	<u>19.804</u>

B. CAPITALI DI COPERTURA PER LE PREVISTE PENSIONI AI SUPERSTITI DI PENSIONATI

Impiegati	1.414
Docenti	1.266
Totale	<u>2.680</u>

C. CAPITALI DI COPERTURA DEI MEMBRI ATTIVI

Impiegati (uomini)

	<i>milioni di franchi</i>
Pensioni per anzianità e per invalidità	37.153
Pensioni supplementari	2.012
Pensioni vedovili	8.990
Pensioni per orfani	0.304
Totale	<u>48.459</u>

Impiegate (donne)

Pensioni per anzianità e per invalidità	3.534
Pensioni supplementari	0.175
Totale	<u>3.709</u>
Parenti e persone a carico di impiegati, uomini e donne	0.220
Totale per gli impiegati	<u>52.368</u>

Docenti (uomini)

Pensioni per invalidità e per anzianità	20.724
Pensioni supplementari	1.340
Pensioni vedovili	4.806
Pensioni per orfani	0.186
Totale	<u>27.056</u>

Docenti (donne)

Pensioni per anzianità e per invalidità	14.978
Pensioni supplementari	0.478
Totale	<u>15.456</u>
Parenti e persone a carico dei docenti	0.280
Totale per i docenti	<u>42.792</u>

Secondo il bilancio al 31 dicembre 1958 i deficits tecnico-assicurativi erano allora di 31.170 milioni (tasso di interesse 3 ½ %) rispettivamente 21.657 milioni (tasso di interesse 4 %); per giungere a tali cifre erano stati inoltre considerati i supplementi di risanamento ed un contributo di mezzo milione per il 1959. Questi supplementi di risanamento furono aboliti, per contro lo Stato pagò ancora Fr. 300.000,— annui nel 1960 e nel 1961. A causa di questi cambiamenti nei confronti del bilancio allestito, i deficits di allora comportavano Fr. 31.855 milioni (tasso 3 ½ %) rispettivamente Fr. 22.342 milioni (tasso 4 %).

Pertanto il deficit al tasso di interesse tecnico del 3 ½ % è praticamente rimasto invariato, quello al 4 % è diminuito da 22.342 a 19.483 milioni. Non soltanto sono stati pagati gli interessi ma è stato effettuato anche un notevole ammortamento.

La percentuale di copertura è notevolmente migliorata al tasso 3 ½ % che a quello del 4 %. Essa è salita da 73,30 al 78,49 % (tasso 3 ½ %) rispettivamente del 79,28 all'85,38 %; ciò significa ad esempio che oggi a un tasso di interesse del 4 % è disponibile l'85,38 % della somma passiva totale.

Questa favorevole evoluzione è determinata precipuamente dai seguenti motivi :

- 1) notevole aumento dell'effettivo degli assicurati e nello stesso tempo ringiovanimento dello stesso. Abbiamo già accennato in sede di statistica del personale, alla bassa età media dei docenti specialmente per quanto riguarda le donne. Il capitale di copertura degli assicurati più giovani è, specialmente a un tasso di interesse del 4 %, negativo. Se l'effettivo degli assicurati dovesse diminuire oppure assicurati dimissionari dovessero venir sostituiti da altri notevolmente più anziani, una tale evoluzione avrebbe sfavorevoli conseguenze sulla Cassa;
- 2) grazie ai dimissionari negli ultimi 3 anni sono stati effettuati cospicui guadagni di mutazione.

Negli anni 1959-61 furono versate le seguenti indennità di uscita ad assicurati e membri della Cassa risparmio :

1959 :	Fr.	369.400,—
1960 :	Fr.	357.400,—
1961 :	Fr.	647.900,—
Totale :		Fr. 1.374.700,—

I contributi pagati dal datore di lavoro restano invece alla Cassa;

- 3) Lo Stato negli ultimi 3 anni ha onorato il patrimonio della Cassa con un interesse del 4 ½ %. Nei confronti dell'interesse tecnico del 3 ½ % e del 4 % furono realizzati notevoli guadagni d'interesse.

ALLEGATO II

Bilancio tecnico della Cassa tenuto conto del nuovo organico del 10 settembre 1962

Si hanno i seguenti dati, desunti dalla perizia :

BILANCIO II

<i>Attivo</i>	<i>3 ½ %</i>	<i>4 %</i>	<i>Milioni di franchi</i>	
			<i>3 ½ %</i>	<i>4 %</i>
Patrimonio				
Patrimonio			64.406	64.406
Contr. degli impiegati :				
uomini, 14 %	30.589	29.188		
Contr. per persona Fr. 120	2.164	2.057		
donne, 14 %	4.015	3.795		
Contr. per persona Fr. 120	<u>0.416</u>	<u>0.392</u>	37.184	35.432
Contr. dei docenti :				
uomini, 14 %	17.731	16.839		
Contr. per persona Fr. 120	1.073	1.016		
donne, 14 %	12.038	11.400		
Contr. per persona Fr. 120	<u>0.979</u>	<u>0.925</u>	31.821	30.180
Contr. straordinario dello Stato 1962			0.300	0.300
Deficit tecnico-assicurativo			50.112	34.195
Totale			<u>183.823</u>	<u>164.513</u>

<i>Passivo</i>		3 ½ %	4 %
A) Pensionati (rendite correnti)			
	degli impiegati	14.303	13.740
	dei docenti	20.576	19.804
B) Pensionati (prev. di pens. per superstiti)			
	degli impiegati	1.462	1.414
	dei docenti	1.308	1.266
C) Membri attivi (valore attuale delle prestaz. previste)			
	degli impiegati	81.381	71.387
	dei docenti	62.725	55.022
Capitale di copertura dei magistrati		2.068	1.880
Totale		<u>183.823</u>	<u>164.513</u>

Secondo questi bilanci il 27,26 %, rispettivamente il 20,78 % non sono coperti. Rispetto al primo bilancio i deficits aumentano di 18.233 milioni (3 ½ %) rispettivamente di 14.712 milioni (4 %).

I singoli valori per le poste di bilancio del III bilancio (tasso 4 %) possono venir desunti dalla ricapitolazione seguente :

A. Capitali di copertura per rendite correnti
(vedi I bilancio)

B. Capitali di copertura per le previste pensioni di superstiti di pensionati
(vedi I bilancio)

C. Capitali di copertura dei membri attivi
Impiegati (uomini)

	<i>milioni di franchi</i>
Pensioni per anzianità e per invalidità	50.811
Pensioni supplementari	2.012
Pensioni vedovili	12.109
Pensioni per orfani	0.420
Totale	<u>65.352</u>

Impiegate (donne)

Pensioni per anzianità e per invalidità	5.560
Pensioni supplementari	0.175
Totale	5.735
Parenti e persone a carico di impiegati	0.300
Totale per gli impiegati	<u>71.387</u>

Docenti (uomini)

Pensioni per anzianità e per invalidità	26.230
Pensioni supplementari	1.340
Pensioni vedovili	6.071
Pensioni per orfani	0.241
Totale	<u>33.882</u>

Docenti (donne)

Pensioni per anzianità e per invalidità	20.302
Pensioni supplementari	0.478
Totale	<u>20.780</u>
Parenti e persone a carico di docenti	0.360
Totale per i docenti	<u>55.022</u>

Capitali di copertura delle prime 5 classi di stipendio

Considerati i nuovi stipendi al 1. luglio 1962 risultano, per i membri attivi delle prime 5 classi di stipendio, i seguenti capitali di copertura, calcolando i quali non sono stati considerati i contributi per persona e le pensioni supplementari, e ciò poichè in caso di aumento degli stipendi considerati in questi capitali di copertura tali poste non cambiano. I capitali di copertura al tasso tecnico del 4 % sono calcolati esattamente, quelli al 3 ½ % sono stimati. Si ottengono i seguenti valori :

	<i>Milioni di franchi</i>	
	3 ½ %	4 %
Impiegati, uomini	9.753	8.229
donne	0.081	0.069
docenti, uomini	8.461	7.024
donne	0.780	0.653
Totale	<u>19.075</u>	<u>15.975</u>

I nuovi stipendi raggiungerebbero i seguenti valori :

Impiegati, uomini	2.852.183
donne	21.100
docenti, uomini	3.098.904
donne	272.092
Totale	<u>6.244.279</u>

Il nuovo organico ed il miglioramento della pensione vedovile determinano le seguenti conseguenze finanziarie sulla Cassa pensioni :

	<i>Tasso d'interesse</i>	
	3 ½ %	4 %
	<i>Milioni di franchi</i>	
Aumento del capitale di copertura a dipendenza del nuovo organico	18.233	14.712
aumento determinato dall'aumento della pensione vedovile	1.500	1.300
Totale dell'aumento	<u>19.733</u>	<u>16.012</u>

ALLEGATO III

Assicurati a Cassa risparmio

Il perito ha allestito le seguenti statistiche per i membri della C.R. :

*Dipendenti dello Stato che sono stati assegnati alla Cassa risparmio
a causa di età di entrata troppo alta*

(Numero degli anni di servizio computabili al 1. luglio 1962 inferiore ai 15)

<i>Categoria</i>	<i>numero</i>	<i>guadagno precedente</i>	<i>guadagno secondo il nuovo organico</i>
Impiegati, uomini	79	Fr. 619.908,—	Fr. 869.260,—
donne	19	Fr. 106.096,—	Fr. 157.880,—
docenti, uomini	21	Fr. 220.676,—	Fr. 300.124,—
donne	25	Fr. 193.958,—	Fr. 273.868,—
T o t a l e	144	Fr. 1.140.638,—	Fr. 1.601.132,—

*Dipendenti dello Stato che sono stati assegnati alla Cassa risparmio
per motivi di salute*

(Numero degli anni di servizio computabili al 1. luglio 1962 inferiore ai 15)

<i>Categoria</i>	<i>numero</i>	<i>guadagno precedente</i>	<i>guadagno secondo il nuovo organico</i>
Impiegati, uomini	9	Fr. 79.644,—	Fr. 105.600,—
donne	1	Fr. 4.748,—	Fr. 7.950,—
docenti, uomini	6	Fr. 53.276,—	Fr. 73.900,—
donne	8	Fr. 60.459,—	Fr. 84.734,—
T o t a l e	24	Fr. 198.127,—	Fr. 272.184,—

Dipendenti dello Stato con almeno 15 anni di servizio

<i>Categoria</i>	<i>numero</i>	<i>guadagno precedente</i>	<i>guadagno secondo il nuovo organico</i>
Impiegati, uomini	27	Fr. 302.220,—	Fr. 407.500,—
donne	1	Fr. 8.040,—	Fr. 11.500,—
docenti, uomini	2	Fr. 28.010,—	Fr. 34.800,—
donne	5	Fr. 46.440,—	Fr. 59.090,—
T o t a l e	35	Fr. 384.710,—	Fr. 512.890,—

Disegno di

LEGGE
sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato e dei docenti

(del)

IL GRAN CONSIGLIO
della Repubblica e Cantone del Ticino,
visto il messaggio 18 dicembre 1962 n. 1114 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo

E' istituita a favore dei dipendenti dello Stato e dei docenti una Cassa pensioni avente lo scopo di assicurare i medesimi contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della morte.

Art. 2

Forma giuridica

¹ La Cassa è un istituto di diritto pubblico, retto dalle disposizioni degli art. 52 e seguenti del CCS.

² E' riconosciuta persona morale in possesso della capacità civile.

³ E' esente da qualsiasi imposta e tassa cantonale e comunale.

⁴ Ha la propria sede a Bellinzona, presso il Dipartimento cantonale delle finanze.

Art. 3

Composizione

La cassa comprende :

- a) una Cassa pensioni ;
- b) un'Assicurazione risparmio.

II. ASSICURATI

Art. 4

Obbligatorietà
e ammissione

¹ Sono obbligati a far parte della Cassa i dipendenti dello Stato e i docenti provvisti di regolare nomina ai sensi delle disposizioni della legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato, dei docenti delle scuole cantonali e elementari e delle maestre delle case dei bambini, denominati in seguito "impiegati".

² Essi vengono ammessi, a norma della presente legge, alla Cassa pensioni oppure all'Associazione risparmio.

Art. 5

Membri della
Cassa pensioni

¹ Vengono iscritti alla Cassa pensioni:

- a) gli impiegati assunti in pianta stabile che non hanno superato i 40 anni di età e che comprovano, mediante certifi-

cato di un medico di fiducia della Cassa, di non essere affetti da malattia o predisposti a malattia che possa provocare la morte o un'invalidità prematura;

- b) gli impiegati ammessi all'assicurazione risparmio che passano alla Cassa pensioni o che chiedono di far parte della Cassa pensioni in base all'art. 7;
- c) in via eccezionale gli impiegati di oltre 40 anni in grado di produrre il certificato di sanità previsto alla lettera a), che ne facciano domanda alla Commissione amministrativa entro il termine perentorio di un anno dalla nomina in pianta stabile, purchè versino la riserva matematica necessaria. La riserva matematica sarà calcolata sullo stipendio imputabile al momento della domanda, ritenuto che l'ammissione avviene con effetto retroattivo dal giorno in cui il richiedente ha compiuto il 35.mo anno di età.

² L'impiegato che al momento della sua ammissione nella Cassa ha più di 35 anni e non ha superato i 40 deve riscattare gli anni di assicurazione per il periodo eccedente l'età di 35 anni, versando la riserva matematica necessaria.

³ La Commissione amministrativa può dispensare dall'obbligo di far parte della Cassa l'impiegato già membro di un'altra istituzione di previdenza che assicuri prestazioni almeno equivalenti. In questo caso il datore di lavoro pagherà dei contributi non superiori a quelli previsti dalla presente legge.

⁴ Nei casi previsti ai cpv. 1, lett. c) e al cpv. 2, quando l'assunzione di un impiegato è nell'evidente interesse del datore di lavoro, quest'ultimo può contribuire al pagamento della riserva matematica necessaria.

Art. 6

Vengono iscritti all'Assicurazione risparmio :

- a) gli impiegati che non possono far parte della Cassa pensioni per ragioni di età o per motivi di salute;
- b) gli impiegati straordinari;
- c) gli impiegati assunti a titolo di prova.

Membri della
assicurazione
risparmio

Art. 7

¹ Lo straordinario o impiegato assunto a titolo di prova, iscritto all'Assicurazione risparmio, diventano automaticamente membri della Cassa pensioni al momento della loro nomina in pianta stabile, purchè siano adempite le condizioni dell'art. 5.

² L'impiegato iscritto all'Assicurazione risparmio per motivi di salute, prima di aver superato i 40 anni, può chiedere in ogni momento l'ammissione nella Cassa pensioni, purchè comprovi di essere guarito.

Dopo 15 anni di appartenenza all'A.R. viene iscritto alla C.P. se prova di non aver subito nel frattempo ripetute malattie.

E' riservato in ambedue i casi l'art. 5, cpv. 2.

³ Il passaggio alla Cassa pensioni si opera con effetto retroattivo dalla data di ammissione nell'Assicurazione risparmio. Tutti i contributi ordinari e straordinari versati dall'assicurato e

Passaggio alla
Cassa pensioni

dal datore di lavoro, con gli interessi relativi, vengono trapassati alla Cassa pensioni. Inoltre deve essere versata la tassa di ammissione senza interessi (art. 20 e 21, cpv. 1, lett. d) per il calcolo della quale sono determinanti l'età e lo stipendio annuo imputabile dell'assicurato all'epoca della sua iscrizione all'Assicurazione risparmio.

⁴ Al momento del passaggio alla Cassa pensioni lo stipendio annuo imputabile viene ridotto dell'importo di coordinamento dell'AVS ai sensi dell'art. 14. I contributi ordinari pagati dall'assicurato sull'importo di coordinazione AVS gli saranno rimborsati senza interessi.

Art. 8

Uscita dalla
Cassa :
per congedo

¹ L'assicurato che cessa dalle funzioni perde, di regola, il diritto di far parte della Cassa.

² L'assicurato che interrompe il suo servizio a seguito di un congedo ottenuto dal datore di lavoro può rimanere iscritto alla Cassa, per un periodo massimo di 2 anni, con la posizione acquisita al momento in cui lascia il servizio. Egli può continuare a versare la totalità dei contributi annui dovuti da lui e dal datore di lavoro, nel qual caso il periodo di interruzione sarà calcolato come periodo di assicurazione.

Art. 9

per dimissioni

L'assicurato che esce dalla Cassa per dimissioni ha diritto al rimborso dei contributi e delle tasse da lui pagate, senza interessi.

Art. 10

per licenziamento

L'assicurato che esce dalla Cassa a seguito di licenziamento per cause gravi ai sensi dell'art. 24, lett. g) della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, ha diritto al rimborso dei contributi e delle tasse da lui pagati, senza interessi.

Art. 11

per mancata
conferma o
soppressione
dell'impiego

¹ L'assicurato che esce dalla Cassa per mancata conferma, senza sua colpa, o per soppressione dell'impiego riceve, se non si vale del diritto di attesa sancito dall'art. 8, il totale dei contributi e delle tasse versate da lui e dal datore di lavoro con l'interesse semplice del 3 ½ %.

² Se l'assicurato fa parte della Cassa pensioni da almeno 15 anni ha diritto alle prestazioni previste dall'art. 30.

³ Queste prestazioni sono a carico del datore di lavoro sino al momento in cui il beneficiario avrebbe avuto diritto di percepirla in base all'art. 40 cpv. 1.

Se il beneficiario muore prima di aver compiuto i 65 anni, la pensione ai superstiti è a carico della Cassa.

Art. 12

per matrimonio

L'assicurata che esce dalla Cassa a seguito di nozze riceve :
a) il totale dei contributi e delle tasse da lei versati, con l'interesse semplice del 3 ½ % ;

- b) inoltre 1/30 dei contributi ordinari del datore di lavoro, senza interessi, per ogni anno intero di servizio effettivo, al massimo 30/30, se le nozze vengono celebrate entro 6 mesi dall'uscita dalla Cassa.

Art. 13

L'assicurato uscito dalla Cassa che più tardi vi aderisce nuovamente è considerato come nuovo entrante.

Riammissione

Art. 14

¹ E' imputabile agli effetti della presente legge lo stipendio annuo previsto dalla legge sugli stipendi, compresi i supplementi di stipendio a carattere permanente ed eventuali indennità di carovita, previa deduzione di una quota fissa di coordinamento con l'AVS di Fr. 1.500,—.

Stipendio imputabile

Questa deduzione non si applica agli impiegati iscritti all'Assicurazione risparmio.

² Le gratificazioni, le indennità fisse o variabili, non previste dalla legge sugli stipendi, gli assegni familiari e per i figli, le perdite di stipendio per causa di malattia, di servizio militare ecc., non entrano in considerazione per il calcolo dello stipendio imputabile.

³ I supplementi di stipendio, oltre il massimo previsto dalla legge cantonale sugli stipendi, accordati ai docenti dai Comuni o consorzi di Comuni o amministrazioni di case dei bambini possono essere assicurati alla condizione che venga versata la riserva matematica necessaria per il supplemento e che vengano corrisposti sullo stesso i contributi annui ordinari; il tutto a carico del Comune o enti interessati che hanno diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati nella misura massima del 50 %.

Art. 15

¹ L'assicurato il cui stipendio annuo imputabile viene ridotto per ragioni che non siano quelle dell'invalidità può rimanere assicurato per il precedente stipendio, purchè paghi i contributi personali e quelli del datore di lavoro sulla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio.

Riduzione dello stipendio

² L'assicurato deve far uso di questa facoltà entro un mese dalla riduzione dello stipendio, sotto pena di perenzione.

³ All'assicurato che si pronuncia per lo stipendio ridotto vengono rimborsati i contributi personali ordinari e straordinari da lui versati per la differenza di stipendio con interesse semplice del 3 ½ %.

Art. 16

¹ La Commissione amministrativa può stipulare convenzioni speciali con istituti di previdenza di amministrazioni pubbliche o di aziende private mediante le quali la Cassa si impegna, in caso di uscita di un assicurato, a trasferire la totalità o parte della riserva matematica costituita a favore dell'assicurato uscente all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro, se questo accorda la reciprocità.

Convenzioni di libero passaggio

² E' riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 17

Convenzioni con
enti di diritto
pubblico

¹ La Commissione amministrativa può stipulare convenzioni con i Comuni o altri enti di diritto pubblico, nonchè con aziende comunali e parastatali per l'ammissione alla Cassa dei loro dipendenti, purchè a questa non ne derivi pregiudizio alcuno.

² La convenzione dovrà prevedere fra l'altro :

- a) che al momento dell'ammissione sarà versata alla Cassa la intera riserva matematica necessaria ;
- b) che, in deroga agli art. 20 e 21 il contributo per gli aumenti annui di stipendio, sarà determinato da una tabella allestita in base a precisi calcoli attuariali, secondo l'età e il sesso dell'assicurato ;
- c) che eventuali supplementi di pensione saranno stabiliti e versati dal datore di lavoro ;
- d) che in caso di aumento generale degli stipendi sarà fornita alla Cassa l'intera riserva matematica necessaria ;
- e) che la riserva matematica sarà calcolata in base a un tasso tecnico del 3 ½ % ;
- f) che in caso di risanamento della Cassa le nuove disposizioni verranno applicate anche agli assicurati degli enti di cui al cpv. 1.

³ E' riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 18

Assicurati
esterni

¹ Il membro della Cassa pensioni che, sciolto il rapporto d'impiego senza sua colpa, passa alle dipendenze di un ente di diritto pubblico ai sensi del precedente articolo può chiedere di rimanere iscritto alla Cassa alla condizione che il nuovo datore di lavoro si impegni a pagare tutti i contributi ordinari e straordinari e le eventuali riserve matematiche in caso di aumento generale degli stipendi o di consolidamento dell'indennità di carovita.

² In casi eccezionali la Commissione amministrativa della Cassa può concedere a un assicurato, che ha più di 40 anni di età e fa parte della Cassa da almeno 15 anni, di rimanere membro anche se non passa alle dipendenze di un ente di diritto pubblico. In questo caso verrà stipulata una convenzione tra la Cassa e l'assicurato esterno e lo stipendio assicurato rimarrà sempre quello valevole al momento dello scioglimento del rapporto d'impiego con lo Stato.

III. PROVENTI DELLA CASSA

Art. 19

Proventi

La Cassa dispone dei seguenti proventi :

- a) contributi del datore di lavoro ;
- b) contributi degli assicurati ;
- c) redditi del patrimonio ;
- d) versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati ;

- e) importo delle multe disciplinari inflitte ai suoi membri e metà dell'importo spettante per legge agli assicurati sulle multe inflitte a terzi.

Art. 20

¹ Il datore di lavoro versa alla Cassa :

Contributi del
datore di lavoro

- a) un contributo ordinario del 7 % sullo stipendio annuo imputabile di ogni assicurato ;
- b) un contributo mensile di Fr. 7,50 per ogni assicurato destinato al finanziamento del supplemento fisso (art. 30 cpv. 2) ;
- c) un contributo unico per ogni aumento dello stipendio imputabile pari all'importo dell'aumento medesimo ;
- d) una tassa di ammissione, uguale a quella dovuta dall'assicurato, sino al 35.mo anno di età ;
- e) gli eventuali contributi al pagamento della riserva matematica previsti all'art. 5, cpv. 4.

² I contributi di qualsiasi natura e le tasse di ammissione per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dello Stato.

³ I Comuni, i consorzi di Comuni e gli enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine, dipendenti da essi direttamente, ma sussidiati dal Cantone o dalla Confederazione, versano alla Cassa :

- a) un contributo annuo del 7 % dello stipendio imputabile ;
- b) un contributo mensile di Fr. 7,50 per ogni docente assicurato ;
- c) un contributo del 100 % su ogni aumento di stipendio assicurato ;
- d) la tassa di ammissione prevista dal cpv. 1, lett. d).

⁴ I contributi per supplementi di stipendio eccedenti il massimo previsto dalla legge cantonale sugli stipendi, per la rispettiva classe, sono versati in conformità dell'art. 14 cpv. 3.

⁵ La tassa di ammissione e i contributi per aumenti di stipendio sono pagati in una volta sola, gli altri mensilmente.

Art. 21

¹ L'assicurato versa alla Cassa :

Contributi
dell'assicurato

- a) un contributo annuo del 7 % sul proprio stipendio imputabile ;
- b) un contributo mensile di Fr. 7,50 ;
- c) un contributo unico per ogni aumento di stipendio imputabile pari all'importo dell'aumento medesimo ;
- d) una tassa di ammissione calcolata sullo stipendio iniziale imputabile, in ragione del
 - 5 % sino all'età di 25 anni compiuti,
 - 7 % nel 26.mo anno
 - 9 % nel 27.mo anno

- 11 % nel 28.mo anno
- 13 % nel 29.mo anno
- 15 % nel 30.mo anno
- 18 % nel 31.mo anno
- 21 % nel 32.mo anno
- 24 % nel 33.mo anno
- 27 % nel 34.mo anno
- 30 % nel 35.mo anno.

Dopo il 35.mo anno di età dovrà essere versata la riserva matematica di cui all'art. 5, cpv. 2.

² La tassa d'ammissione non è dovuta per i membri iscritti all'Assicurazione risparmio.

³ I contributi dell'assicurato sono ripartiti in dodicesimi e vengono dedotti dallo stipendio all'atto del relativo pagamento.

⁴ La Commissione amministrativa può concedere che il pagamento della riserva matematica o della tassa di ammissione avvenga entro un termine massimo di tre anni.

IV. PRESTAZIONI DELLA CASSA PENSIONI

a) Disposizioni generali

Art. 22

Prestazioni

Le prestazioni della Cassa pensioni sono :

- a) le pensioni di invalidità e di vecchiaia ;
- b) le pensioni alle vedove e agli orfani ;
- c) le prestazioni a favore di parenti bisognosi.

Art. 23

Decorrenza della pensione

¹ Tutte le pensioni decorrono dal 1. giorno del mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non viene più corrisposto. Esse sono calcolate in importi annui e vengono pagate in dodicesimi anticipatamente.

² Il diritto alla pensione si estingue con la morte del beneficiario.

³ E' riservato l'art. 25 della legge sugli stipendi del 5 novembre 1954.

Art. 24

Calcolo delle prestazioni

¹ Le prestazioni della Cassa pensioni sono proporzionali allo stipendio annuo imputabile all'epoca della morte o del collocamento a riposo dell'assicurato.

² Esse aumentano con gli anni di servizio imputabili.

Art. 25

Anni di servizio imputabili

Si considerano quali anni di servizio imputabili gli anni interi trascorsi dall'impiegato al servizio del datore di lavoro dopo la sua ammissione alla Cassa, nonchè gli anni riscattati ai sensi dell'art. 5.

Art. 26

¹ Qualora un assicurato o i suoi superstiti percepiscano prestazioni dall'Assicurazione militare federale o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale contribuisce il datore di lavoro, oppure da parte di un terzo responsabile dell'invalidità o della morte dell'assicurato, la pensione sarà proporzionalmente ridotta.

Imputazione
delle prestazioni
di terzi

² La riduzione della pensione è limitata, tuttavia, a quella parte delle prestazioni complessive della Cassa o dell'assicurazione, che ecceda il 90 % dello stipendio imputabile nei confronti dell'assicurato, il 45 % nei confronti della vedova, il 15 % nei confronti di ogni orfano minorenni, rispettivamente il 45 % per tre o più orfani.

³ Non si farà luogo alla riduzione della pensione, se le prestazioni dell'assicurazione o quelle della Cassa non raggiungono complessivamente l'importo di Fr. 10.000,— annui per l'assicurato, di Fr. 5.000,— per la vedova, di Fr. 1.500,— per ogni orfano minorenni, rispettivamente di Fr. 5.000,— per tre o più orfani.

Le prestazioni complessive non devono superare, in nessun caso il 100 % del guadagno assicurato.

⁴ Quando la pensione viene ridotta per effetto del risarcimento di un terzo responsabile, l'assicurato ha diritto al rimborso delle tasse da lui versate, con gli interessi, in proporzione della riduzione effettuata.

Art. 27

Qualora un terzo sia tenuto a rispondere per l'invalidità o la morte dell'assicurato, gli interessati devono cedere per iscritto alla Cassa i loro diritti verso il terzo sino a concorrenza delle prestazioni della Cassa.

Subingresso
della Cassa

Art. 28

¹ Le prestazioni della Cassa sono destinate al mantenimento dell'assicurato e dei suoi familiari.

Salvaguardia
delle prestazioni

² I diritti alle prestazioni della Cassa non possono essere ceduti o costituiti in pegno, sotto pena della perdita di ogni diritto verso la Cassa.

³ La Commissione amministrativa ha facoltà di prendere tutte le misure atte a garantire un uso delle prestazioni della Cassa conforme al loro scopo.

b) Pensioni d'invalidità

Art. 29

Si considera quale invalidità l'incapacità durevole al lavoro totale o parziale, provocata da malattia o da infortunio. L'invalidità è totale quando l'assicurato non è più idoneo alle funzioni esercitate o ad altri servizi compatibili con la sua situazione personale e conformi alle sue conoscenze e capacità. L'invalidità è parziale quando la capacità al lavoro, pur essendo menomata, sussiste ancora in misura apprezzabile.

Concetto
d'invalidità

Art. 30

Pensione di
invalidità

¹ L'assicurato che, per causa di malattia o di infortunio, diventa totalmente e permanentemente invalido a prestare il suo lavoro ha diritto a una pensione corrispondente ad una percentuale dello stipendio annuo imputabile, in base alla seguente scala :

<i>Numero degli anni compiuti di assicurazione</i>	<i>Percentuale da versare come pensione</i>
sino a 5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
21	42
22	44
23	46
24	48
25	50
26	52
27	54
28	56
29	58
30 e più	60

² Egli ha diritto inoltre a un supplemento fisso di Fr. 3.600,— fintanto che non percepisce la rendita AVS.

Art. 31

Supplemento
fisso

¹ Il supplemento fisso di cui all'articolo precedente è accordato per intero solo all'assicurato di sesso maschile coniugato oppure divorziato o separato con l'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie.

² In tutti gli altri casi esso viene ridotto a 5/8.

³ Nel caso in cui ambedue i coniugi percepiscano della Cassa una pensione di invalidità, ciascuno di essi ha diritto solo ai 5/8 del supplemento.

⁴ Il supplemento fisso è parimente ridotto a 5/8 dal giorno in cui la moglie del beneficiario riceve le prestazioni dell'AVS.

⁵ Il supplemento fisso è soppresso dal giorno in cui il beneficiario riceve le prestazioni dell'AVS.

⁶ Il supplemento fisso è soppresso, rispettivamente ridotto, dal giorno in cui il beneficiario o il suo coniuge ricevono una prestazione corrispondente dall'A. I.

⁷ Il supplemento fisso non è preso in considerazione per il calcolo delle pensioni spettanti alla vedova e agli orfani e delle prestazioni ai parenti bisognosi.

Art. 32

La pensione di invalidità è ridotta del 50 % alle donne che si sposano dopo essere state pensionate con meno di 25 anni di assicurazione.

Riduzione della pensione alle donne che si sposano

Art. 33

L'assicurato che, per causa di malattia o di infortunio diventa parzialmente incapace al lavoro, ha diritto alle seguenti prestazioni :

Invalidità parziale

- a) *qualora rimanga in servizio a stipendio ridotto*,
a una pensione calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 sulla differenza tra il vecchio e il nuovo stipendio imputabile, ritenuto che il nuovo stipendio rimane soggetto all'assicurazione e all'obbligo del pagamento dei contributi ;
- b) *qualora egli abbandoni volontariamente l'impiego*,
a una pensione corrispondente al grado della sua invalidità, calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1, ritenuto che per la parte di stipendio imputabile corrispondente al grado della sua capacità di lavoro egli viene considerato quale membro uscente ai sensi dell'art. 9 ;
- c) *qualora egli venga licenziato*,
alle prestazioni di cui alla precedente lettera b) con la differenza che egli sarà considerato quale membro uscente ai sensi dell'art. 10 ;
- d) *qualora egli venga licenziato dopo 15 anni di appartenenza alla Cassa pensioni*,
alla pensione e al supplemento previsti dall'art. 30. In questo caso la differenza fra la pensione corrisposta e quella corrispondente al grado di invalidità dell'assicurato è a carico del datore di lavoro sino alla morte del beneficiario, al massimo però sino al momento in cui il beneficiario avrebbe il diritto di percepire la pensione di vecchiaia.

Art. 34

L'invalidità dell'assicurato deve essere contestata da uno o più medici di fiducia della Cassa.

Certificato medico

Art. 35

¹ La Commissione amministrativa ha diritto di far controllare, in ogni tempo, da un medico di fiducia della Cassa, lo stato di salute di un pensionato per invalidità che non abbia compiuto i 60 anni.

Controllo medico

² Il pensionato che rifiuta di sottoporsi all'esame medico perde il diritto alla pensione.

Art. 36

Soppressione
della pensione

Il pensionato per invalidità riconosciuto atto al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio perde il diritto alla pensione sino al momento in cui viene nuovamente decretato invalido o compie i 65 anni o i 40 anni di servizio effettivo.

Art. 37

Reintegrazione
nell'impiego

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo riacquista la situazione che egli aveva nella Cassa al momento del pensionamento. Il pagamento della pensione cessa al momento della riassunzione in servizio.

Art. 38

Imputazione
del guadagno
accessorio

¹ Il beneficiario di una pensione di invalidità che assume un nuovo impiego o che esercita un'attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il nuovo guadagno maggiorato della pensione supera l'importo annuale percepito al momento del collocamento a riposo. La pensione non sarà ridotta se l'importo della pensione e del guadagno accessorio è inferiore a Fr. 10.000,— annui.

² Il beneficiario di una pensione di invalidità ha l'obbligo di notificare alla Commissione amministrativa, alla fine di ogni anno, il suo guadagno accessorio, in quanto esso superi i Fr. 2.400,— annui. In caso di omissione, la Cassa può sospendere provvisoriamente il versamento della pensione, impregiudicato il diritto di dedurre dalle sue prestazioni future gli importi che avrebbero dovuto essere imputati in base al primo capoverso.

Art. 39

Pensionamento
provvisorio

¹ La Commissione amministrativa può decidere il pensionamento provvisorio di un assicurato, quale i certificati medici o particolari circostanze di fatto lascino supporre che l'interruzione temporanea del servizio possa determinare la guarigione dell'invalido.

² La durata del pensionamento provvisorio non può superare i due anni, entro il quale termine l'assicurato, previa nuova visita medica, dovrà essere dichiarato atto al lavoro oppure ritenuto invalido e pensionato in via definitiva.

³ Il pensionato provvisorio che rifiuta di sottoporsi all'esame dei medici di fiducia della Cassa perde il diritto alla pensione.

c) Pensioni di vecchiaia

Art. 40

Diritto

¹ L'assicurato che ha compiuto i 65 anni di età viene collocato a riposo per il 1. gennaio, rispettivamente per il 1. luglio successivo; se è docente per il 1. settembre dell'anno in cui compie i 65 anni.

Egli ha diritto ad una pensione di vecchiaia corrispondente agli anni di servizio imputabili, secondo la scala di cui all'art. 30.

² L'assicurato con almeno 40 anni di servizio effettivo e che ha compiuto i 60 anni di età può chiedere di essere collocato a

riposo ed è ammesso al beneficio della pensione vecchiaia a partire dal mese successivo.

Egli ha inoltre diritto al supplemento fisso di cui all'art. 30.

³ La pensione e il supplemento fisso sono a carico del datore di lavoro fino al momento in cui il beneficiario avrebbe avuto diritto di percepirla in base al cpv. 1.

⁴ Se il beneficiario muore prima di aver compiuto i 65 anni, la pensione ai superstiti è a carico della Cassa.

d) *Pensioni alle vedove e agli orfani*

Art. 41

La vedova e gli orfani di un assicurato o di un pensionato hanno diritto alla pensione. Diritto

Art. 42

¹ Il matrimonio contratto dall'assicurato dopo aver compiuto i 60 anni o dopo il collocamento a riposo esclude il diritto della vedova e dei figli nati da questo matrimonio alle prestazioni della Cassa. Lo stesso vale per il matrimonio contratto dall'assicurato in epoca in cui egli era afflitto da grave malattia, se la morte interviene a seguito di questa malattia durante i primi tre anni di matrimonio. Eccezioni

² Parimenti non hanno diritto alla pensione i figli nati, adottati o legittimati dopo l'ammissione del padre o della madre al godimento della pensione.

Art. 43

¹ La pensione vedovile corrisponde al 30 % dello stipendio imputabile del defunto. Pensione vedovile

² Alla morte di un pensionato per invalidità la vedova riceve durante tre mesi l'intera pensione corrispondente al defunto, se questa è superiore alla pensione vedovile.

Art. 44

¹ Le prestazioni della Cassa a favore della vedova di un assicurato non sono dovute se il matrimonio è stato annullato oppure sciolto per divorzio. Esclusione della pensione

² Nel caso di separazione giudiziale dei coniugi la pensione vedovile non viene accordata se la separazione è stata pronunciata per colpa esclusiva della moglie.

Art. 45

La pensione vedovile viene soppressa se la vedova trascura in modo grave i suoi doveri di madre. Soppressione della pensione

Art. 46

¹ Se la vedova è di oltre 15 anni più giovane del marito, la pensione vedovile viene ridotta del 3 % per ogni intero anno oltre i 15, al massimo però del 50 %. Riduzione della pensione

² La riduzione non ha tuttavia luogo se, fino al giorno della morte del marito, l'unione coniugale è durata almeno 12 anni.

Art. 47

Cessazione
della pensione

La pensione vedovile cessa in caso di nuove nozze e la vedova riceve una volta tanto un'indennità equivalente al triplo della sua pensione annua.

Art. 48

Pensione
degli orfani

¹ Alla morte di un pensionato o di un assicurato, ogni orfano riceve una pensione uguale al 10 % dello stipendio imputabile del defunto.

² La pensione degli orfani non può superare complessivamente il 30 % dello stipendio imputabile.

³ La pensione degli orfani viene raddoppiata se il pensionato o l'assicurato muore in stato di vedovanza.

⁴ Parimenti la pensione viene raddoppiata al momento in cui cessa la pensione vedovile per causa di morte o per effetto dell'applicazione dell'art. 45.

⁵ L'importo complessivo delle pensioni accordate ai sensi dei cpv. 3 e 4 non può, tuttavia, superare l'ammontare della pensione cui l'assicurato aveva o avrebbe avuto diritto al momento della morte, riservato l'art. 31, cpv. 7.

⁶ La pensione cessa il giorno in cui l'orfano compie i 18 anni, rispettivamente i 20 se si trova agli studi o a tirocinio.

⁷ La pensione viene corrisposta indipendentemente dall'età se un figlio è incapace al lavoro e si trova in condizioni finanziarie disagiate.

§ La pensione agli orfani viene corrisposta anche ai figli di pensionati per invalidità, ritenuto che eventuali rendite A. I. saranno dedotte dalle prestazioni della Cassa.

Art. 49

Figli naturali

¹ I figli naturali di un assicurato non coniugato sono equiparati ai legittimi se, prima della dichiarazione di invalidità o della morte dell'assicurato, la filiazione venne riconosciuta mediante atto legale o sentenza giudiziaria prima che l'assicurato avesse compiuto il 60.mo anno di età.

² I figli naturali di un assicurata sono equiparati ai figli legittimi. Essi hanno diritto, qualora la paternità non sia stata stabilita mediante riconoscimento legale o sentenza giudiziaria, alla pensione prevista dall'art. 48, cpv. 3.

e) *Prestazioni a favore di parenti bisognosi*

Art. 50

Prestazioni

¹ Se l'assicurato morendo non lascia nè coniuge nè figli minorenni, la Commissione amministrativa può accordare una pensione annua di durata limitata ai parenti bisognosi dei quali egli era l'unico sostegno.

² La pensione è concessa solo se l'assicurato notifica alla Cassa entro un mese dall'assunzione dell'obbligo di assistenza, il nome dei parenti bisognosi e dimostra di esserne l'unico sostegno.

³ La Commissione amministrativa, dopo aver accertato lo stato di bisogno degli eventuali beneficiari, decide in quale misura le prestazioni debbano essere ripartite fra i parenti interessati.

⁴ L'importo complessivo delle prestazioni ai parenti bisognosi non può superare il 40 % della pensione cui l'assicurato aveva o avrebbe avuto diritto al momento della morte, riservato l'art. 31, cpv. 6.

⁵ Le prestazioni sono soppresse quando vengono a cessare i motivi per cui furono accordate.

V. ASSICURAZIONE RISPARMIO

Art. 51

Le disposizioni che regolano la Cassa pensioni sono applicate per analogia all'Assicurazione risparmio. Norme

Art. 52

¹ La Cassa versa l'importo totale dei contributi del datore di lavoro e dell'assicurato con interesse composto al 3 ½ %, escluso l'ammontare del contributo mensile fisso, all'impiegato divenuto invalido o che viene collocato a riposo in base all'art. 40 cpv. 1 e 2. Prestazioni :
per invalidità
e vecchiaia

² L'assicurato riceve inoltre il supplemento fisso previsto dagli art. 30, cpv. 2 e 31, fin quando egli non percepisce la rendita AVS.

Art. 53

¹ In caso di morte di un membro dell'Assicurazione risparmio la Cassa versa : in caso di
morte

a) *alla vedova e ai figli minorenni*

l'importo totale dei contributi calcolato come all'art. 52, cpv. 1 ;

b) *in mancanza di essi, ai parenti bisognosi*

indicati all'art. 50 l'importo dei contributi dell'assicurato con l'interesse composto del 3 ½ %. Il riparto fra gli aventi diritto viene effettuato dalla Commissione amministrativa ;

c) *in mancanza anche di parenti bisognosi, agli eredi legittimi dell'assicurato,*

i contributi versati dal defunto con l'interesse semplice del 3 ½ %, esclusa la tassa di cui all'art. 21, cpv. 1, lett. b).

² *In mancanza anche di eredi* cessa ogni obbligo per la Cassa.

³ Gli importi dell'Assicurazione risparmio che non vengono rimborsati restano acquisiti alla Cassa.

Art. 54

L'assicurato che esce dalla Cassa riceve, a seconda dei casi, le prestazioni stabilite dagli art. 9, 10, 11 e 12. in caso di
uscita dalla
Cassa

Art. 55

Le prestazioni dei terzi indicate all'art. 26 non vengono imputate nei confronti dei membri dell'Assicurazione risparmio. Prestazioni
di terzi

VI. PATRIMONIO DELLA CASSA

Art. 56

Patrimonio

¹ Il patrimonio della Cassa deve essere investito giudiziosamente e prudentemente, tenendo debito conto delle finalità della Cassa.

² La Commissione amministrativa ha il diritto di depositare i fondi liquidi presso la Cassa cantonale.

Art. 57

Interessi

Sui depositi in conto corrente presso la Cassa cantonale lo Stato corrisponde un interesse annuo del 3 ½ %.

Art. 58

Garanzia del reddito

Lo Stato garantisce alla Cassa un reddito netto del 3 ½ % sulla riserva matematica necessaria. L'eventuale conguaglio viene effettuato alla fine di ogni esercizio.

Art. 59

Bilancio tecnico

Il bilancio tecnico della Cassa deve essere allestito tutte le volte che le circostanze lo esigono, in ogni caso ogni tre anni.

VII. AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

Art. 60

Commissione amministrativa

¹ La Cassa è amministrata da una Commissione di 11 membri, nominati dal Consiglio di Stato che ne designa 5 quali rappresentanti dello Stato e ne sceglie 5 su proposta delle associazioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti; ne è presidente il direttore del Dipartimento delle finanze.

² La Commissione è nominata per quattro anni e scade alla fine del mese di giugno susseguente all'anno di nomina dei poteri cantonali.

Art. 61

Competenze

La Commissione amministra e cura gli interessi della Cassa, segnatamente :

- a) impiega il patrimonio ;
- b) designa i medici di fiducia e i periti ;
- c) decide le domande di ammissione e di riammissione di membri ;
- d) preavvisa le domande di riscatto e fissa la riserva matematica relativa ;
- e) decide il collocamento in pensione ;
- f) esamina le istanze e i ricorsi e prende le relative decisioni ;
- g) esamina e preavvisa le proposte di modificazione della legge.

Art. 62

Dipartimento finanze

¹ Gli organi del Dipartimento delle finanze curano l'amministrazione della Cassa, sotto la sorveglianza della Commissione amministrativa.

² Essi provvedono :

- a) all'incasso dei contributi dovuti dagli assicurati e dal datore di lavoro ;
- b) al pagamento delle prestazioni della Cassa ;
- c) alla tenuta della contabilità ;
- e) all'evasione della corrispondenza e ad ogni altro lavoro richiesto dalla Commissione amministrativa o dal Dipartimento.

Art. 63

Il Consiglio di Stato designa l'amministratore della Cassa e gli eventuali suoi collaboratori.

Amministratore

Art. 64

La Cassa è vincolata dalla firma collettiva del presidente e dell'amministratore, che la rappresentano anche in giudizio ; in caso di impedimento dell'uno o dell'altro firma il vice presidente.

Diritto di firma

Art. 65

¹ I conti della Cassa sono verificati ogni anno da una Commissione di revisione, composta di tre membri e di tre supplenti designati dalle associazioni degli assicurati.

Commissione di revisione

² La durata in carica dei revisori coincide con quella della Commissione amministrativa.

Art. 66

La Commissione amministrativa presenta annualmente al Gran Consiglio, con il rendiconto del Dipartimento delle finanze, la sua relazione, i conti annuali della Cassa e il rapporto dei revisori.

Conti e rapporti annuali

Art. 67

Lo Stato si assume le spese per la Commissione amministrativa, per la Commissione di revisione e per tutti i lavori eseguiti nell'interesse della Cassa.

Spese di amministrazione

VIII. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68

La Cassa non è affiliata all'Assicurazione vecchiaia e superstiti (A.V.S.). Le prestazioni della medesima spettano integralmente all'assicurato.

Rapporti con l'AVS

Art. 69

¹ Gli assicurati, i beneficiari di una pensione e i loro eredi sono tenuti ad informare esattamente l'amministrazione della Cassa sul loro stato civile, sui loro obblighi di assistenza e su tutti i fatti che interessano i loro rapporti con la Cassa, nonchè a produrre tutti i documenti richiesti.

Obbligo della informazione

² Ogni cambiamento dello stato civile e degli obblighi di assistenza di un assicurato o di un beneficiario di pensione deve essere notificato alla Cassa, entro un mese al più tardi.

³Gli inadempienti rispondono verso la Cassa per tutte le conseguenze di omissioni o di indicazioni incomplete, inesatte o tardive.

Art. 70

Riduzione o soppressione del diritto alle prestazioni della Cassa

¹La Commissione amministrativa può ridurre o sopprimere le prestazioni della Cassa :

- a) se l'invalidità è stata prodotta da una colpa grave dell'assicurato ;
- b) se l'assicurato ha provocato la propria invalidità intenzionalmente oppure commettendo un'azione delittuosa accertata da un tribunale ;
- c) se l'assicurato o il beneficiario ha ingannato o tentato di ingannare la Cassa ;
- d) se il beneficiario si comporta in modo così riprovevole da escludere che la Cassa possa ancora ragionevolmente accordargli le prestazioni legali.

²La riduzione non è efficace agli effetti della pensione dovuta ai superstiti.

³Se la pensione viene soppressa l'assicurato viene considerato quale membro uscente e riceve l'importo dei contributi ordinari e straordinari da lui pagati, senza interessi, previa deduzione delle eventuali prestazioni già effettuate dalla Cassa.

Art. 71

Aumento generale degli stipendi

In caso di aumento generale degli stipendi, il Gran Consiglio decide in quale misura detto aumento debba essere assicurato ed emana le norme per il finanziamento della riserva matematica occorrente.

Art. 72

Contestazioni

¹Le contestazioni di ordine medico che sorgono in caso di ammissione di un membro sono sottoposte al giudizio inappellabile di un medico, designato caso per caso dal Consiglio di Stato.

²Tutte le altre contestazioni fra la Cassa e l'assicurato o i suoi aventi causa sono giudicate inappellabilmente dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, seguendo le norme del Codice di procedura civile.

³Il ricorso contro le decisioni degli organi della Cassa deve essere inoltrato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione.

Art. 73

Segreto d'ufficio

I membri degli organi della Cassa sono tenuti al segreto su tutte le circostanze di carattere personale o medico concernenti gli assicurati e i loro aventi causa.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Norme esecutive

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione della presente legge.

Art. 75

¹ Sugli aumenti di guadagno imputabile determinati dalla entrata in vigore del nuovo organico del 10 settembre 1962, escluse le percentuali supplementari, i membri della Cassa pensione e della Assicurazione risparmio pagano, in deroga all'art. 21, una tassa di aumento del 50 %.

Riscatto degli aumenti dovuti al nuovo organico

² In deroga all'art. 20 lo stesso contributo viene corrisposto alla Cassa dal datore di lavoro.

Art. 76

L'art. 40 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

Modificazioni

Art. 40

Cassa pensioni
Cassa risparmio

Gli impiegati dello Stato e i docenti provvisti di regolare nomina sono obbligati a far parte della Cassa pensioni o della Cassa risparmio, secondo i disposti della relativa legge.

Art. 77

¹ I pensionati anteriori all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alle norme delle leggi in base alle quali sono stati pronunciati.

Diritti acquisiti

² La disposizione dell'art. 46 vale soltanto per chi contrae matrimonio dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 78

L'assicurato deve notificare alla Cassa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli obblighi di assistenza a suo carico di cui all'art. 50.

Termine di notifica per i parenti nel bisogno

Art. 79

Sono abrogate :

- a) la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, testo unico del 25 marzo 1957, e successive modificazioni ;
- b) il decreto legislativo del 19 novembre 1956 che istituisce un fondo di stabilizzazione per i dipendenti statali e per i docenti ;
- c) la legge del 23 febbraio 1960 sul risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ;
- d) ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Abrogazioni

Art. 80

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino delle leggi e degli atti esecutivi nel Cantone ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1963.

Entrata in vigore

